

#### 1 DEFINIZIONI

**Arranger:** si intende l'operatore bancario o finanziario che svolge le attività meglio indicate all'art. 14 in quanto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta da Finlombarda in qualità di soggetto gestore dell'Iniziativa.

**Avviso:** si intende l'avviso attuativo dell'Iniziativa che sarà emanato da Regione Lombardia per la presentazione delle domande di partecipazione da parte delle Imprese Potenzialmente Emittenti.

**Capofila** si intende l'Impresa Potenzialmente Emittente che presenta il Progetto di Filiera anche per conto delle altre Imprese Potenzialmente Emittenti.

**Contributo** si intende il contributo a fondo perduto a copertura dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei minibond, a valere sul Fondo BB Fi.Lo.

**Filiere** si intendono (i) i raggruppamenti verticali di imprese, operanti anche in ambiti territoriali localizzati in diverse aree della regione, legate da rapporti di dipendenza funzionale a monte e a valle del processo produttivo, oppure, (ii) i raggruppamenti orizzontali di imprese che operano nel medesimo settore, anche localizzati in diverse aree del territorio lombardo, e che condividono obiettivi comuni di sviluppo, innovazione e sostenibilità.

**Finlombarda** si intende Finlombarda SpA, società finanziaria in house di Regione Lombardia, individuata come soggetto gestore dell'Iniziativa e con la quale Regione Lombardia ha sottoscritto apposito accordo di finanziamento ai sensi dell'Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

**Fondo BB Fi.Lo.** si intende il fondo istituito con risorse della Programmazione Comunitaria FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Iniziativa e affidato in gestione a Finlombarda a valere sul quale saranno concessi la Garanzia e il Contributo.

**Garanzia** si intende la garanzia reale diretta e a prima richiesta, costituita sotto forma di cash collateral, concessa da Regione Lombardia a valere sul Fondo BB Fi.Lo. a copertura del 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di Minibond ai termini e condizioni indicati al successivo articolo 9.

**Imprese Emittenti:** si intendono le imprese appartenenti alla stessa Filiera, unite da un comune Progetto di Filiera e che sono state oggetto di concessione regionale per emettere un Minibond a valere sull'Avviso.

**Imprese Potenzialmente Emittenti:** si intendono le imprese appartenenti alla stessa Filiera, unite da un comune Progetto di Filiera che presentano domanda di partecipazione a valere sull'Avviso e che intendono emettere un Minibond.

**Inadempimento:** si intende, in relazione a ciascuna Impresa Emittente, il mancato adempimento, in tutto o in parte, dell'obbligo di pagare gli interessi e rimborsare il capitale e pagare ogni altro importo che sia dovuto ed esigibile in relazione al relativo Minibond e che non sia rimediato entro i termini previsti nella

documentazione finanziaria relativa all'Operazione e comunque entro 15 giorni a far tempo dalla data del predetto mancato adempimento.

**Iniziativa:** si intende l'iniziativa "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond Filiera Lombardia - BB Fi.Lo.", a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

**Investitori:** si intendono le banche, le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d'Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, gli enti pubblici, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché ogni altro soggetto che sia un "investitore qualificato" (come definito ai sensi dell'articolo 100, comma 3, lettera a) del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Intermediari adottato con delibera 20307 del 2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che abbiano deciso di investire a proprio rischio e con risorse proprie mediante la sottoscrizione delle Note.

**Minibond:** si intendono titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari di cui all'art. 2412 c. 5 del codice civile, senior, non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi dalle Imprese Emittenti per importi inferiori a €50 milioni.

**Note:** si intendono i titoli asset backed a ricorso limitato sui Minibond emessi dalla SPV nell'ambito dell'Operazione per finanziare la sottoscrizione dei Minibond.

**Operazione:** si intende l'operazione di emissione, cartolarizzazione e collocamento dei basket bond descritta nel presente documento.

**Portafoglio:** si intende l'aggregato dei Minibond coinvolti nell'Operazione.

**Progetto di Filiera** si intende un progetto condiviso da almeno tre Imprese Potenzialmente Emittenti appartenenti alla medesima Filiera come descritto all'articolo 7 del presente documento.

**Responsabile del Procedimento** si intende il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia che, conseguentemente all'istruttoria, ammette le Imprese Potenzialmente Emittenti alla fase di emissione dei minibond e concede la relativa Garanzia, nonché il Contributo.

**Slot:** si intende una finestra di emissione di Minibond di una o più imprese Emittenti nell'ambito dell'Operazione.

**SPV:** si intende la società veicolo già costituita o da costituirsi, ai sensi della Legge 130/1999 e s.m.i., che sottoscrive o acquista i Minibond e che si finanzia emettendo le Note che saranno sottoscritte dagli Investitori.

## 2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Libro V, Titolo V, Capo V e Libro VI, Titolo III, Capo III del Codice Civile
- Legge 30 aprile 1999, n. 130 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e s.m.i. (di seguito Legge sulla Cartolarizzazione)
- D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 "Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria"

- Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, in particolare art. 2, par.1 lett. b) per la definizione di “titoli di debito”.
- Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), in particolare sezione 3.2 lett. c) e sezione 3.3.
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”) e successive modifiche e integrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012

### 3 L'INIZIATIVA

L'Iniziativa è finalizzata a creare un programma di finanziamento a supporto dell'accesso al credito da parte delle Filiera lombarde per la realizzazione di Progetti di Filiera nei seguenti ambiti:

- sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese,
- sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile,

attraverso l'emissione da parte delle **Imprese Emittenti** di **Minibond** e la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione e collocamento presso gli **Investitori**. Tali attività saranno gestite dall'**Arranger** appositamente selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica da parte di Finlombarda.

Regione Lombardia sosterrà l'Iniziativa mediante la concessione della **Garanzia** e del **Contributo** a valere sul **Fondo BB Fi.Lo.** affidato in gestione a Finlombarda.

La dotazione finanziaria complessiva dell'Iniziativa è di 32 milioni di euro così suddivisi:

- **Azione 1.3.4** “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” per **17 milioni di euro**, comprensivi dei costi di gestione.
- **Azione 2.6.1** “Sostegno all'azione di modelli di produzione sostenibile” per **15 milioni di euro di euro**, comprensivi dei costi di gestione.

Il presente documento riassume le caratteristiche principali dell'Iniziativa.

### 4 LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono presentare domanda di partecipazione le PMI (ad esclusione delle microimprese) appartenenti ad una Filiera che presentino, attraverso l'impresa **Capofila**, un **Progetto di Filiera** con ricadute positive sulla Filiera e che preveda inizialmente l'emissione di Minibond da parte di almeno tre imprese.

La misura potrà essere estesa alle MidCap conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea.

Le Imprese Potenzialmente Emittenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso;
- b) avere una sede operativa, oggetto dell'intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della Garanzia;
- c) essere in possesso al momento di presentazione della domanda di un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) o in alternativa, in assenza di rating, non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato rispettare i seguenti indicatori:
  - Fatturato: minimo euro 5 milioni
  - PFN/EBITDA: < 5,0x
  - PFN/PN: < 3x
  - EBITDA/Fatturato: > 4 %.

In ogni caso le Imprese Emittenti dovranno essere in possesso del Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) prima dell'emissione dei Minibond.

Ciascuna Impresa Emittente coinvolta nel Progetto di Filiera è responsabile della realizzazione delle attività di propria competenza e dovrà dettagliarle nella domanda di partecipazione.

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che:

- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021;
- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER ovvero del Regolamento (UE) 1407/2013 e s.m.i. (di seguito anche de minimis), a seconda del regime di aiuto applicato;
- siano in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4 par. 6) lettera a) del Regolamento de minimis, in caso di applicazione del regime de minimis;
- si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- siano destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER;

- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- non siano in regola con la normativa antimafia vigente.

Ogni Impresa Emittente può partecipare ad un solo Progetto di Filiera.

## **5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

I Progetti di Filiera dovranno essere presentati a Regione Lombardia esclusivamente attraverso la piattaforma “Bandi Online” nelle tempistiche indicate dall’Avviso.

Le domande verranno ammesse tramite una procedura valutativa ex art. 5 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i., secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande su Bandi on Line.

Sulle domande presentate è condotta un'istruttoria formale a cura di Finlombarda e una valutazione tecnica dei Progetti di Filiera effettuata dal Responsabile del Procedimento supportato da un nucleo di valutazione secondo i criteri definiti nell'Avviso.

Conclusa positivamente la fase di istruttoria formale e tecnica, il Responsabile del procedimento ammette con apposito provvedimento le Imprese Potenzialmente Emittenti alla fase di valutazione creditizia da parte degli Investitori coordinata dall'Arranger, indicando il Portafoglio di assegnazione.

L'Arranger, a seguito di stipula con ciascuna Impresa Potenzialmente Emittente di apposito mandato di arrangement, supporta le Imprese Potenzialmente Emittenti nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione del merito di credito da parte degli Investitori, i quali decideranno le condizioni di emissione.

La valutazione del merito di credito delle Imprese Potenzialmente Emittenti è svolta dagli Investitori a loro insindacabile giudizio sulla base di una autonoma stima fondata su criteri e prassi di mercato e sulle rispettive policy di credito e investimento. Pertanto, le Imprese Potenzialmente Emittenti potranno essere escluse dalla procedura di valutazione di merito creditizio in qualsiasi fase della stessa fino all'effettiva emissione dei Minibond.

Conclusa la fase di valutazione creditizia delle Imprese Potenzialmente Emittenti l'Arranger trasmette a Finlombarda gli esiti e il rating. Qualora all'esito di tale fase risulti un numero inferiore di Imprese Potenzialmente Emittenti rispetto a quelle ammesse alla valutazione creditizia, il Progetto di Filiera è sottoposto nuovamente a istruttoria tecnica dal Responsabile del Procedimento con il supporto del Nucleo di Valutazione.

Conclusa positivamente la fase di istruttoria formale, tecnica e di valutazione creditizia, ivi inclusa l'eventuale rivalutazione tecnica, il Responsabile del

Procedimento ammette l'Impresa Potenzialmente Emittente alla fase di emissione dei Minibond e concede la relativa Garanzia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento assume il provvedimento di non ammissibilità all'agevolazione.

Ulteriori caratteristiche dell'istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso.

## **6 CARATTERISTICHE DEI MINIBOND**

Nell'ambito dell'Operazione e al fine di finanziare i Progetti di Filiera, subordinatamente all'accantonamento della Garanzia da parte di Finlombarda di cui al successivo art. 9, ciascuna Impresa Emittente emetterà i Minibond.

I Minibond emessi dalle singole Imprese Emittenti devono avere il valore minimo di 1,5 milioni di euro; il limite massimo è di 10 milioni di euro per Impresa Emittente.

Di seguito le caratteristiche di ciascun Minibond:

- durata nominale massima dei Minibond non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni;
- emissioni senior unsecured; assenza di ulteriori garanzie reali, assicurative o personali, ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo e, in ogni caso, previa opportuna informativa motivata a Finlombarda;
- rimborso di tipo amortizing;
- tasso di interesse: fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'Impresa Emittente e a condizioni di mercato, considerato l'impatto della Garanzia;
- prezzo di emissione alla pari.

## **7 LE FINALITÀ DEI MINIBOND**

La provvista ottenuta mediante emissione dei Minibond deve essere destinata dalle Imprese Emittenti alla realizzazione dei Progetti di Filiera. Ciascun Progetto di Filiera è descritto in una relazione presentata dal Capofila che ne evidenzia le finalità condivise, gli investimenti previsti e gli impatti sulla Filiera. Esso può riguardare, a titolo esemplificativo, investimenti (in innovazione di processo, di prodotto, dell'organizzazione o per il rafforzamento competitivo), realizzati singolarmente dai membri della Filiera e finalizzati a migliorare le relazioni tra i membri della Filiera o che traggono origine da una ricerca comune per far fronte a esigenze comuni.

Il Progetto di Filiera sarà costituito dall'insieme degli interventi attuati dalle singole Imprese Potenzialmente Emittenti e potrà interessare i seguenti ambiti di intervento anche interconnessi tra di loro:

- **Azione 1.3.4.** (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese)
  - interventi per la transizione digitale, l'innovazione e/o l'autonomia produttiva, tramite:
    - innovazione di processo;
    - innovazione di prodotto;

- innovazione dell'organizzazione;
- investimenti produttivi finalizzati al rafforzamento competitivo delle filiere, la crescita dimensionale delle imprese e per migliorarne la competitività, in risposta a problematiche comuni alla filiera.
- **Azione 2.6.1.** (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile), per sostenere gli investimenti delle filiere per una graduale transizione verso un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'utilizzo dei materiali, per rispondere alle elevate sfide in termini di sostenibilità ambientale ed economica dei settori, per la riduzione della pericolosità e quantità di rifiuti anche attraverso il recupero di materiali, e per favorire investimenti sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi realizzati mediante azioni comuni e/o basate su ricerche e studi condivisi tra le imprese proponenti riguardanti:

- l'innovazione di processo per la transizione green;
- l'innovazione di prodotto;
- la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale o gli studi di fattibilità.

Per ciascuna Impresa Emittente gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le sedi operative ubicate in Lombardia.

Non saranno ammessi Progetti di Filiera riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
  - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
  - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
- veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Non sono ammissibili Progetti di Filiera destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

In ogni caso i progetti di filiera e, in particolare, gli interventi materiali, devono rispettare il principio DNSH tenendo conto per il Plafond 1 e 2 degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS (per il Plafond 1 analogamente a quanto previsto all'azione 1.3.3) e secondo le modalità che verranno dettagliate nell'Avviso attuativo.

I Progetti di Filiera devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione.

L'elenco puntuale delle spese ammissibili sarà definito nell'Avviso.

## **8 SOTTOSCRIZIONE DEI MINIBOND DA PARTE DELLA SPV, CARTOLARIZZAZIONE DEI MINIBOND ED EMISSIONE DELLE NOTE**

La SPV, a seguito del decreto di concessione della Garanzia da parte del Responsabile del Procedimento e del conseguente accantonamento da parte di Finlombarda, sottoscriverà i Minibond in conformità all'articolo 1, comma 1-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione e ai sensi dei relativi contratti di sottoscrizione dei Minibond che saranno conclusi tra ciascuna Impresa Emittente e la SPV.

L'Arranger trasmetterà a Finlombarda, al fine della certificazione delle spese alla Commissione Europea, il contratto di sottoscrizione del Minibond da parte della SPV e le condizioni economiche applicate a ciascun Minibond in relazione al rating

assegnato a ciascuna Impresa Emittente; l'Arranger dovrà dimostrare che l'aiuto legato alla Garanzia è interamente trasferito all'Impresa Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione si intende verificata quando le cedole delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25 % del valore % del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%.

La SPV finanzia il prezzo di sottoscrizione dei Minibond mediante la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione e l'emissione delle Note, ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, che potranno essere eventualmente oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, dotate di rating e collocate presso gli Investitori.

La principale fonte di pagamento degli interessi e del capitale delle Note saranno le somme ricevute a titolo di interessi e capitale in relazione ai Minibond.

La SPV emetterà un'unica classe di Note.

Saranno costruiti due distinti portafogli di Minibond (di seguito "**Portafoglio 1**", "**Portafoglio 2**" e, congiuntamente "**Portafogli**"):

- **Portafoglio 1**: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro;
- **Portafoglio 2**: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 50.700.000 euro.

Ciascuno dei due Portafogli potrà essere costruito in più Slot, che andranno ad alimentare Portafogli intermedi fino alla formazione dei due Portafogli finali, man mano che le Imprese Emittenti sono pronte ad emettere i Minibond.

La fase di costruzione dei due Portafogli deve concludersi entro 24 mesi dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'Iniziativa.

L'Arranger, fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui al successivo articolo 14, alla conclusione di tale fase e comunque entro la scadenza del suddetto termine comunicherà a Finlombarda:

- a) la chiusura delle fasi di costruzione dei Portafogli;
- b) l'ammontare complessivo dei Portafogli.

## **9 CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA**

Ciascun Portafoglio sarà assistito dalla Garanzia. In particolare, il Portafoglio 1 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 1.3.4., mentre il Portafoglio 2 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 2.6.1.

La Garanzia è una garanzia diretta e a prima richiesta, copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) contabilizzati dalla SPV su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% dell'ammontare di ciascun Portafoglio.

Finlombarda aprirà due distinti conti correnti dedicati al cash collateral, uno per ciascun Portafoglio, su cui accantonerà le risorse del Fondo BB Fi.Lo. oggetto di Garanzia. In corrispondenza di ogni Slot, Finlombarda accantonerà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Arranger, la Garanzia utilizzando risorse del Fondo BB Fi.Lo. L'ammontare delle somme accantonate tempo per tempo e per ciascun Portafoglio è funzione dell'ammontare dei Minibond emessi dalle Imprese Emittenti in relazione ad ogni singolo Slot attivato, ed è pari al 25% del valore dell'emissione di ogni singolo Slot, e comunque nel limite di 14.365.000 euro per il Portafoglio 1 e 12.675.000 euro per il Portafoglio 2. Tali valori potranno essere incrementati sulla base dell'andamento dell'iniziativa.

Le Note emesse dalla SPV beneficiano di un security package composto dai Portafogli, i quali sono assistiti, ciascuno, dalla Garanzia, accantonata sotto forma di cash collateral e concessa, ad esito dell'istruttoria, da Regione Lombardia a protezione dei medesimi.

Raggiunto un importo complessivo di emissioni adeguato a costituire uno Slot, l'Arranger richiede a Finlombarda di accantonare la Garanzia sotto forma di cash collateral accreditando sugli appositi conti le risorse a titolo di Garanzia, nella misura del 25% dell'ammontare delle emissioni che costituiscono lo specifico Slot.

L'accantonamento della Garanzia sui conti correnti da parte di Finlombarda è condizione sospensiva al settlement di ciascun Minibond.

Nel rispetto dell'art. 60 del Reg. (UE) 1060/2021 gli interessi attivi derivanti dai conti non saranno oggetto del cash collateral e andranno ad incremento della dotazione del Fondo BB Fi.Lo..

## **10 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AL PROGETTO DI FILEIRA**

Al termine della realizzazione del Progetto di Fileria e, in ogni caso, entro giugno 2028, le Imprese Emittenti presentano a Finlombarda la rendicontazione.

In esito alla verifica della rendicontazione, nei casi di rideterminazione dell'agevolazione relativa alla Garanzia, come dettagliato nell'Avviso, l'Impresa Emittente sarà tenuta a restituire al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda la quota parte dell'ESL relativo alla Garanzia, indicato nel provvedimento di concessione, proporzionale per durata e per importo al valore della rideterminazione.

In tutti i casi la Garanzia resta valida ed efficace a favore degli Investitori.

## **11 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Successivamente all'emissione, entro i termini previsti dall'Avviso, le Imprese Emittenti richiedono il Contributo con contestuale rendicontazione dei costi sostenuti. Il Responsabile del Procedimento, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili da parte di Finlombarda, adotta il provvedimento di concessione dello stesso. Finlombarda eroga il Contributo in un'unica soluzione a saldo entro 30 (trenta) giorni dal decreto di concessione.

I costi coperti dal Contributo comprendono:

- costi per la certificazione dell'ultimo bilancio e l'ottenimento del rating (ammissibile da AAA fino a BB);
- compenso dell'Arranger che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle Note; costo del legale dell'Arranger; costo del legale degli Investitori; costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, computation agent, cash manager, corporate servicer, paying agent, account bank, custodian bank, monitoring agent).

Non sono ammissibili al Contributo i costi ricorrenti e l'eventuale componente onerosa della commissione di Garanzia (da corrispondere direttamente a Finlombarda).

In particolare, i Contributi erogati alle Imprese Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 1, saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 1.3.4, mentre i Contributi erogati alle Imprese Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 2, saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 2.6.1.

## **12 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO, SVINCOLO DELLE SOMME**

In caso di inadempimento relativo al pagamento delle somme dovute da una Impresa Emittente e di decadenza dal beneficio del termine, la SPV escute la Garanzia a copertura degli importi dovuti da tale Impresa Emittente per capitale, interessi (inclusi moratori) a valere sul Minibond emesso, secondo la procedura di seguito indicata.

Entro 10 giorni lavorativi dal manifestarsi dell'inadempimento, oltre ai tradizionali periodi di grazia (normalmente di 5 giorni), la SPV invia all'Impresa Emittente inadempiente una intimazione di pagamento delle somme dovute, informando entro 30 giorni, a pena di inefficacia, Finlombarda dell'avvio di tale procedura. È onere della SPV, direttamente o tramite terzi, attivare tempestivamente le procedure di recupero nei confronti dell'Impresa Emittente inadempiente.

Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'Impresa Emittente, e comunque, a pena di inefficacia, entro 180 giorni da tale data, la SPV può richiedere a Finlombarda

l'escussione della Garanzia che Finlombarda provvede a liquidare alla SPV entro 30 giorni.

Regione Lombardia mantiene comunque il diritto di rivalersi sulle Imprese Emittenti inadempienti, limitatamente alle posizioni per le quali sia stata utilizzata la Garanzia, eventualmente sostituendosi, o surrogandosi alla SPV.

In ogni caso, la SPV deve restituire al Fondo BB. Filo presso Finlombarda gli importi eventualmente recuperati, al netto dei costi sostenuti per il recupero.

I predetti importi netti recuperati alimentano la Garanzia, in modo che l'importo di quest'ultima rientri nei massimali previsti, anche alla luce delle regole di svincolo che seguono, tenendo conto dei costi di recupero, nella misura in cui essi non sono rimborsati dalle Imprese Emittenti inadempienti.

Le somme accantonate a titolo di Garanzia saranno svincolate da Finlombarda *pari passu* con l'ammortamento dei Minibond in Portafoglio a partire dal momento in cui il saldo della Garanzia sui conti dedicati sarà pari al 50% degli importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati rispetto ai Minibond complessivamente emessi su ciascun Portafoglio (per il predetto conteggio, sia il "saldo della Garanzia" che gli "importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati" saranno considerati al netto della quota-parte degli importi dei Minibond sui quali si è verificato un Inadempimento e per i quali non sia ancora stata utilizzata la Garanzia).

Le somme svincolate sono trasferite da Finlombarda al Fondo BB Fi.Lo. Nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE)1060/2021 tali somme possono essere destinate ad incremento della dotazione del Fondo BB Fi.Lo., costituendo un incremento della relativa dotazione, previa apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

### **13 PROFILI AFFERENTI AGLI AIUTI DI STATO**

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore dello strumento, Finlombarda, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all'attività svolta, nel rispetto dei massimali fissati all'articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021.

L'aiuto è interamente trasferito all'Impresa Emittente e ciò si riflette nei minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione è verificata quando le cedole delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25 % del valore % del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%.

Inoltre, non si configura aiuto all'Arranger, che viene selezionato con procedura pubblica.

Con riferimento all'aiuto legato alla Garanzia su Minibond, l'agevolazione sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente a:
  - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
  - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;
  - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari alle percentuali stabilite dal Regolamento;
  - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

Di seguito la tabella con le intensità massime (Garanzia):

		<b>Piccole Imprese (escluse micro)</b>	<b>Medie Imprese</b>
<b>Aiuti "De Minimis"</b>		200.000 euro	200.000 euro
<b>Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER lett. a)</b>		20%	10%
<b>Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)</b>		50%	50%
<b>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (Articolo 25 GBER par. 1, par. 2 lett. b), c) e d)</b>	ricerca industriale	70%	60%
	sviluppo sperimentale	45%	35%
	Studi di fattibilità	70%	60%
<b>Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) (Articolo 29 GBER)</b>		50%	50%

Per ciascuna categoria di aiuto, sopra citate, l'ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) della Garanzia è calcolato in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

In alternativa potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o nazionali e relative Decisioni da parte della

Commissione Europea. Si demanda a successivo provvedimento del Responsabile del procedimento il conseguente inquadramento.

La componente di aiuto della Garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'Impresa Emittente al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'Impresa Emittente medesima, costituendo un incremento della relativa dotazione previa apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

L'agevolazione relativa al Contributo sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

	<b>Piccole Imprese (escluse micro)</b>	<b>Medie Imprese</b>
<b>Aiuti "De Minimis"</b>	200.000 euro	200.000 euro
<b>Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)</b>	50%	50%

L'agevolazione, in entrambe le sue componenti, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando, pertanto, il 100% del costo dell'investimento.

Qualora in fase di concessione della Garanzia, si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto scelto in adesione dalle imprese richiedenti, ovvero il superamento del massimale previsto dal regime prescelto, il Responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa, potrà inquadrate il Progetto di Filiera in uno degli altri regimi previsti, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

## **14 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ARRANGER**

L'Arranger svolgerà le seguenti principali attività:

1. costituisce (ovvero individua qualora già costituita) e mette a disposizione la SPV;
2. promuove, in collaborazione con Finlombarda e Regione Lombardia, l'Iniziativa presso le imprese lombarde, concordando le modalità e i contenuti delle iniziative di pubblicizzazione dell'Operazione che intende porre in essere, anche mediante la partecipazione a riunioni e momenti di confronto con le imprese e le filiere interessate all'Iniziativa;
3. collabora nell'individuare Imprese Potenzialmente Emittenti che possono presentare la domanda secondo le modalità previste dall'Avviso;
4. individua gli Investitori anche sulla base delle disponibilità raccolte;
5. individua e mette a disposizione, come da prassi di mercato, tutte le figure professionali necessarie per la costituzione (ovvero l'individuazione qualora già costituita) e la gestione della SPV e per l'esercizio delle attività ancillari funzionali all'implementazione, alla gestione e al buon esito dell'Operazione, comprese le attività ancillari relative all'eventuale Collocamento, anche tramite la sua quotazione su mercati regolamentati;
6. effettua la strutturazione dell'Operazione;
7. stipula un apposito mandato con le imprese che sono state ammesse alla fase di valutazione creditizia coordinata dall'Arranger, per accompagnarle nel percorso che porta all'emissione obbligazionaria;
8. verifica i requisiti di natura finanziaria (es. assenza di pregiudizievoli, centrale rischi, ...) e coordina la fase di valutazione creditizia delle Imprese Potenzialmente Emittenti trasmettendo le risultanze a Finlombarda, in esito alla valutazione del merito di credito da parte degli Investitori;
9. cura il collocamento delle Note emesse dalla SPV presso gli Investitori, con o senza ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, previa attribuzione di rating;
10. trasmette a Finlombarda, per ciascuna Emissione, la dimostrazione che l'aiuto legato alla Garanzia sia stato interamente trasferito all'Impresa Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione nei termini indicati all'articolo 13, nonché la documentazione necessaria per la Certificazione della spesa;
11. cura i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione;
12. redige una reportistica periodica per Finlombarda, secondo quanto definito nel contratto che sarà stipulato con Finlombarda e conserva la documentazione e consentirà in ogni momento a funzionari regionali o soggetti terzi da questi designati, a funzionari ministeriali, alla Commissione Europea, nonché alla Corte dei Conti Europea, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'Iniziativa, nonché visite e sopralluoghi.

Il costo dell'Arranger è a carico delle Imprese Emittenti, nei limiti delle fee stabilite ad esito della procedura ad evidenza pubblica.

La selezione dell'Arranger avverrà sulla base della qualità della proposta, dell'esperienza dell'Arranger nell'attività di strutturazione e collocamento di Minibond e Basket Bond, nonché dei costi a carico delle Imprese Emittenti.